

REGOLAMENTO DI ATENEО IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA
(D.R. n. 441 del 5.12.2014)

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Macerata in conformità alle previsioni della normativa vigente.
2. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche a seguito di convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, ovvero con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

ART. 2
PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Scuola di dottorato e i dipartimenti assicurano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato.
2. La Scuola di dottorato ha compiti di coordinamento e gestione delle procedure di istituzione, accreditamento, attivazione e valutazione dei corsi, delle carriere degli iscritti, della diffusione e promozione tramite sito web delle attività formative di interesse dei corsi di dottorato e delle relazioni con i soggetti esterni, nazionali e internazionali, pubblici e privati.
3. I dipartimenti interessati curano il calendario delle attività didattiche, la relativa logistica e la gestione contabile. I corsi di dottorato possono essere articolati in curricula, assistiti da un Comitato scientifico di curriculum, di cui al successivo art. 8. Per l'attuazione dell'offerta formativa relativa ai corsi di dottorato l'Ateneo assegna annualmente un budget alle strutture dipartimentali sulla base dell'afferenza del coordinatore del corso ovvero del responsabile del Comitato scientifico di curriculum.
4. I corsi di dottorato hanno durata triennale e debbono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

ART. 3
ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE

1. La proposta di istituzione del corso, sottoscritta da un docente, deve contenere le singole richieste di attivazione dei curricula afferenti, previo parere del Consiglio di Dipartimento presso cui afferisce il docente proponente.
2. La proposta di istituzione deve contenere:
 - a) la denominazione del corso di dottorato e l'indicazione dei curricula, ove previsti;
 - b) le tematiche scientifiche oggetto del corso con l'indicazione dei macrosettori concorsuali di riferimento;
 - c) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie ovvero degli eventuali enti pubblici e privati partecipanti alle attività formative e di ricerca, con l'indicazione della forma di collaborazione stabilita, del loro apporto nel contesto didattico-organizzativo e dei relativi impegni finanziari;
 - d) gli obiettivi formativi, l'organizzazione didattica e scientifica del corso, eventualmente suddivisi in curricula, ove previsti;
 - e) l'indicazione del Collegio dei docenti di cui al successivo art.6
 - f) l'elenco dei lavori scientifici di livello internazionale dei componenti del Collegio, negli ambiti disciplinari del corso, con riferimento alle cinque migliori pubblicazioni del quinquennio precedente;
 - g) il numero dei posti di cui si richiede l'accreditamento che può essere oggetto di variazione con richiesta motivata all'ANVUR anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento;
 - h) il numero delle borse di studio, non inferiore a quattro, con una disponibilità media per l'Ateneo di almeno sei per corso, comprendendo nel computo altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente;

- i) l'indicazione della disponibilità di finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alle borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
 - j) l'indicazione delle attività, anche in comune tra più corsi, di formazione disciplinare, interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
 - k) l'indicazione delle strutture operative e scientifiche dell'Ateneo, comprendenti, in relazione alla tipologia del corso, laboratori scientifici, patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico, eventuali stages presso soggetti pubblici o privati, e periodi di ricerca all'estero obbligatori;
 - l) i caratteri di internazionalizzazione e di aderenza al mondo produttivo del corso;
 - m) le modalità di svolgimento della selezione per l'accesso ai corsi.
3. La Scuola di dottorato valuta le proposte pervenute con particolare riguardo ai requisiti per l'accreditamento stabiliti dal MIUR su parere dell'ANVUR. Preso atto del parere espresso in materia di sussistenza dei requisiti per l'accreditamento da parte del Nucleo di valutazione, presenta annualmente al Senato accademico la proposta complessiva di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con la relativa ripartizione delle risorse per l'assegnazione delle borse di studio.
 4. Previo parere favorevole del Senato accademico, il Consiglio di amministrazione delibera annualmente l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca nel limite delle risorse stanziare; il Rettore emana il bando di concorso per l'attivazione dei corsi accreditati.
 5. L'attivazione dei corsi di dottorato è subordinata all'esito favorevole della procedura di accreditamento ministeriale, su conforme parere dell'ANVUR.

ART. 4 VALUTAZIONE

1. Annualmente, in coerenza con la tempistica indicata dal MIUR, il Nucleo di valutazione redige una relazione circa l'efficienza ed il corretto funzionamento dei corsi di dottorato attivati, nonché la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi e la rispondenza degli stessi agli obiettivi formativi.
2. La Scuola di Dottorato adotta indicatori qualitativi e quantitativi propri, al fine di monitorare l'osservanza dei requisiti di accreditamento ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente con l'obiettivo di miglioramento costante delle attività formative e di ricerca dei corsi.

ART. 5 ORGANI

Sono organi del corso di dottorato:

- a. Il Collegio dei docenti;
- b. Il Coordinatore.

ART. 6 IL COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio dei docenti è costituito da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
2. Possono fare parte del Collegio dei docenti professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti dell'Università.
3. Il Collegio dei docenti è proposto in sede di richiesta di attivazione del corso. L'eventuale integrazione del numero dei componenti del Collegio è deliberata dal Collegio stesso.
4. Possono far parte del Collegio del corso solo i docenti dell'Ateneo che abbiano un profilo scientifico conforme ai criteri e agli indicatori per l'accreditamento dei corsi stabiliti dal MIUR e dall'ANVUR. In ogni caso essi devono aver ricevuto una valutazione positiva nell'ambito dell'esercizio interno di valutazione della ricerca (VTR).

5. Al fine della determinazione del numero minimo di cui al precedente comma 1, i componenti del Collegio non possono essere impegnati contemporaneamente in altro Collegio dei docenti di dottorato essendo conteggiati una sola volta su base nazionale. La partecipazione di docenti dell'Università di Macerata a collegi di corsi di dottorato attivati da altri Atenei è subordinata al nulla osta del Consiglio di dipartimento di afferenza. La candidatura di docenti afferenti ad altre università ai collegi dei corsi istituiti dall'Ateneo è ammessa previo nulla osta dell'Ateneo di appartenenza.
6. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato, sovrintende al complesso delle attività formative del corso, esercitando altresì poteri di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e verificando il raggiungimento degli obiettivi formativi. In particolare, il Collegio delibera in ordine a:
 - a) programmazione delle attività didattico-formative-scientifiche;
 - b) elezione del Coordinatore del corso;
 - c) definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi minimi che il dottorando deve acquisire per il conseguimento del titolo;
 - d) fissazione dei termini e delle modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
 - e) autorizza i dottorandi al compimento delle attività di cui all'art. 21;
 - f) ammissione dei dottorandi all'anno successivo, anche al fine del rinnovo annuale della borsa di studio ai beneficiari, sulla base delle proposte del Comitato scientifico;
 - g) ammissione dei dottorandi all'esame finale sulla base delle proposte del Comitato scientifico, acquisito il giudizio dei valutatori della tesi di dottorato;
 - h) esclusione dal corso di dottorato o non ammissione all'esame finale del dottorando, sulla base delle proposte del Comitato scientifico, acquisito il parere motivato del supervisore;
 - i) proposta di sottoscrizione di accordi internazionali inerenti al corso di dottorato e convenzioni di co-tutela.
7. Le riunioni del Collegio dei docenti sono valide con la presenza, anche per via telematica, della maggioranza assoluta dei componenti e le delibere sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità nel numero dei voti, prevale il voto del Coordinatore.
8. Delle deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti deve essere redatto verbale, debitamente sottoscritto, da trasmettere alla Scuola di dottorato entro sette giorni, con contestuale archiviazione di copia elettronica agli atti del dipartimento.

ART. 7

IL COORDINATORE

1. Il Coordinatore è un professore dell'Ateneo di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, in regime di tempo pieno, eletto dal Collegio dei docenti a maggioranza assoluta. È nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi in esso previsti; convoca e presiede il Collegio dei docenti.
3. Il Coordinatore, su indicazione del supervisore di cui al successivo art. 9, è tenuto a segnalare al Collegio dei docenti la mancata partecipazione del dottorando alle attività previste, anche ai fini della sospensione del trattamento economico ovvero dell'esclusione dello studente dal corso.

ART. 8

IL COMITATO SCIENTIFICO DI CURRICULUM

1. Per i corsi di dottorato organizzati in curricula il Collegio dei docenti può istituire comitati scientifici formati da una parte dei docenti che compongono il medesimo Collegio e da altri professori e ricercatori, tutti appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento. I comitati scientifici di curriculum assistono il Collegio dei docenti nelle seguenti attività:
 - a) definizione dell'offerta formativa specifica sulle materie attinenti ai settori scientifico disciplinari del curriculum;
 - b) assegnazione della tematica di ricerca e dei supervisori;

- c) individuazione di due valutatori della tesi di dottorato;
 - d) individuazione dei componenti della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca;
 - e) individuazione delle sedi e dei docenti relativi alle procedure del “*Doctor Europaeus*” e della co-tutela di tesi;
 - f) proposta di ammissione dei dottorandi all’anno successivo, anche al fine del rinnovo annuale della borsa di studio ai beneficiari;
 - g) proposta di ammissione dei dottorandi all’esame finale, acquisito il giudizio dei valutatori della tesi di dottorato;
 - h) proposta di esclusione dei dottorandi dal corso di dottorato ovvero proposta di non ammissione all’esame finale, acquisito il parere motivato del supervisore.
2. I componenti del Comitato scientifico individuano un responsabile con funzioni di coordinamento delle attività di cui alle lettere del precedente comma. Il responsabile, in particolare, convoca le riunioni del Comitato scientifico e propone al coordinatore del corso lo svolgimento di attività di ricerca all’estero dei dottorandi; delle decisioni assunte viene data comunicazione alla Scuola di dottorato.

ART. 9

I SUPERVISORI

1. I supervisori svolgono funzioni di guida e supporto dei dottorandi durante lo svolgimento delle attività di ricerca e di redazione della tesi.
2. I supervisori sono, di norma, individuati tra i docenti e i ricercatori che compongono il Collegio dei docenti. Nel caso in cui non siano componenti del Collegio dei docenti sono comunque invitati a partecipare alle sedute dell’organo.
3. I supervisori garantiscono l’attività di tutoraggio per l’intera durata del ciclo di dottorato. In caso di collocamento in quiescenza o di trasferimento, il Collegio dei docenti provvede a nominare un nuovo supervisore con funzioni di accompagnamento del dottorando al conseguimento del titolo.
4. L’attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei corsi di dottorato concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali previsti dalla normativa vigente. Nel caso di attività didattica e tutoriale svolta nell’ambito di un corso di dottorato con sede amministrativa presso altro ateneo, essa concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali previsti dalla normativa vigente solo nel caso di corsi di dottorato in regime di convenzione, e comunque previa concessione di nulla osta da parte dell’Ateneo.

ART. 10

DOTTORATO IN CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ O ENTI DI RICERCA

1. L’Ateneo, previa approvazione degli organi accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare corsi di dottorato in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. Atenei italiani;
 - b. Enti di ricerca pubblici e privati, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché dotati di adeguate risorse in termini di personale, di strutture e attrezzature.
2. Le convenzioni con i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente devono essere stipulate in tempo utile a garantire l’accreditamento del corso di dottorato e l’emanazione del bando di concorso per l’ammissione ai corsi.
3. Le convenzioni devono assicurare l’attivazione dei cicli di dottorato della durata di almeno un triennio e debbono prevedere:
 - a. l’effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca e le modalità di svolgimento delle attività di ricerca da parte dei dottorandi presso le strutture messe a disposizione dalle parti;
 - b. la disponibilità di strutture operative e scientifiche adeguate allo sviluppo del corso;
 - c. il finanziamento di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato per ciascun soggetto convenzionato, incluso il costo per l’eventuale soggiorno all’estero e il budget per l’attività di ricerca;

- d. l'equa ripartizione tra i partner degli oneri finanziari;
 - e. gli apporti scientifici e didattici delle parti;
 - f. la mobilità di docenti e dottorandi;
 - g. la possibilità del rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.
4. Il numero dei soggetti convenzionati non può essere superiore a quattro.

ART. 11

DOTTORATO IN COLLABORAZIONE CON LE IMPRESE, DOTTORATO INDUSTRIALE E APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE

1. L'Università può attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese, italiane o straniere, che svolgano attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del corso è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. L'Università può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della selezione. In tal caso la convenzione dovrà specificare la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente.
3. È possibile, inoltre, attivare corsi di dottorato in alto apprendistato con istituzioni esterne e imprese, in conformità alla normativa vigente. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
4. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi descritti nei precedenti articoli devono stabilire che:
 - a. la sede amministrativa del corso di dottorato è l'Università cui spetta il rilascio del titolo accademico;
 - b. la formazione dei dottorandi rimane sotto la responsabilità dell'Università;
 - c. il programma di ricerca deve essere concordato tra i soggetti partner, sotto la supervisione di due tutor, uno universitario e l'altro afferente al soggetto convenzionato;
 - d. eventuali ipotesi di brevetti o proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale dell'attività di ricerca compiuta nell'ambito del Dottorato sono oggetto di ulteriori accordi specifici;
 - e. il soggetto convenzionato garantisce la copertura finanziaria integrale di almeno tre borse di studio o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente;
 - f. il soggetto convenzionato rende disponibili strutture adeguate all'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca, facilitando, nei modi opportuni, l'esito professionale dei dottori di ricerca formati nell'ambito della convenzione.

ART. 12

CONSORZI TRA ATENEI ED ENTI DI RICERCA

1. L'Università può costituire consorzi:
 - a. tra Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
 - b. tra Università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati, con elevata qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che la sede amministrativa del consorzio spetta all'Università, come pure il rilascio del titolo accademico.
2. Università ed Enti consorziati costituiscono un nuovo soggetto giuridico per la disciplina e lo svolgimento di un corso di Dottorato.
3. Per i corsi di Dottorato istituiti nell'ambito di un consorzio, ciascuna istituzione partner assicura il finanziamento di almeno tre borse di studio ovvero di altra forma di sostegno finanziario di importo equivalente. Il numero massimo di istituzioni consorziabili è pari a quattro.
4. Le istituzioni consorziate debbono garantire ai dottorandi, in modo continuativo, un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

ART. 13

DOTTORATO IN CONVENZIONE CON ISTITUZIONI ESTERE

1. L'Università promuove lo sviluppo di partenariati internazionali nell'ambito del dottorato di ricerca e, previa approvazione degli organi accademici e a seguito della stipula di convenzioni, può attivare percorsi di formazione in collaborazione con Atenei ed enti di Paesi esteri che prevedano il rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.
2. Le convenzioni disciplinano in particolare:
 - a. la durata del corso, non inferiore a tre anni accademici;
 - b. la sede di immatricolazione dei dottorandi;
 - c. i contributi di iscrizione a carico dei dottorandi ovvero eventuali esenzioni;
 - d. le procedure di selezione, che potranno essere curate da commissioni internazionali, nonché le modalità e i tempi per l'ammissione al corso;
 - e. modalità di svolgimento del corso, con la previsione della stretta collaborazione didattica e di ricerca tra le sedi e l'articolazione delle attività tra le sedi partner;
 - f. la mobilità dei docenti e dei dottorandi;
 - g. la composizione delle commissioni giudicatrici di selezione e dell'esame finale;
 - h. la tipologia del titolo accademico rilasciato.

ART. 14

CONVENZIONI DI COTUTELA E DOTTORATO EUROPEO

1. L'Università può sottoscrivere convenzioni bilaterali di co-tutela con Atenei di Paesi esteri a favore di dottorandi iscritti con funzione di sede amministrativa o di sede ospitante.
2. La co-tutela può essere attivata a seguito di approvazione da parte del Collegio dei docenti del corso di dottorato interessato.
3. Le convenzioni di co-tutela, aventi carattere individuale, disciplinano:
 - a. la durata del corso di dottorato;
 - b. l'eventuale esenzione dal pagamento delle tasse da parte della sede ospitante;
 - c. il regime assicurativo applicabile;
 - d. il programma di ricerca da svolgersi presso entrambe le sedi universitarie secondo un calendario concordato dai supervisori di tesi;
 - e. il titolo della tesi e i nominativi dei due supervisori di tesi, uno per la sede amministrativa e l'altro per la sede ospitante;
 - f. le modalità e il luogo di svolgimento dell'esame finale;
 - g. la composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico al fine di garantire uguale rappresentanza agli Atenei contraenti;
 - h. l'esatta denominazione dei titoli di Dottore di ricerca rilasciati, a seguito di positivo superamento dell'esame finale, da parte degli Atenei contraenti.
4. Il titolo di Dottore di ricerca rilasciato dagli Atenei contraenti riporta l'esatta denominazione del corso di dottorato al quale il dottorando beneficiario della co-tutela è iscritto, con espressa menzione del programma di co-tutela effettuato.
5. La co-tutela deve essere attivata nel corso del primo anno di iscrizione al Dottorato al fine di consentire al dottorando lo svolgimento del programma di ricerca presso entrambi le sedi convenzionate.
6. Quando l'Università di Macerata è sede ospitante della co-tutela, il dottorando deve obbligatoriamente trascorrere un periodo di ricerca di almeno dodici mesi, anche non continuativi, presso l'Università.
7. L'Università può stipulare convenzioni-quadro con Atenei di Paesi esteri, finalizzate alla sottoscrizione di specifiche convenzioni di co-tutela.
8. Al fine di favorire e potenziare la dimensione internazionale dei corsi potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su proposta del Collegio dei docenti, la certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus" in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. la tesi deve essere il risultato di un periodo di studio e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno tre mesi in un Paese dell'Unione Europea;
 - b. alla tesi di dottorato deve essere accordato un giudizio positivo da parte di due valutatori, nominati dal Comitato scientifico, appartenenti ad istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E.;

- c. la Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo deve essere integrata da un componente proveniente da una istituzione universitaria dell'U.E. diversa da quella in cui viene conseguito il titolo;
- d. parte della tesi di dottorato deve essere discussa in lingua diversa dall'italiano.

ART. 15

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. L'ammissione ai corsi di dottorato attivati dall'Ateneo avviene mediante valutazione comparativa dei candidati sulla base di una selezione ad evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16 comma 2.
2. La domanda di partecipazione alla selezione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso del diploma di laurea magistrale o del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti al DM 509/99 e al DM 270/2004, o di titolo straniero idoneo; con riguardo ai posti disponibili con borsa di studio la domanda può essere presentata anche da coloro che conseguano il titolo richiesto entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli per il proseguimento degli studi.
4. È fatto divieto di iscriversi al medesimo corso di dottorato in relazione al quale si sia già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

ART. 16

BANDO DI CONCORSO

1. Il bando per l'ammissione ai corsi, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato nel sito web di Ateneo, nel sito europeo Euraxess e nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'avvio dei corsi coincide con l'inizio dell'anno accademico, ad eccezione dei progetti di collaborazione comunitari e internazionali per i quali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati. Analogamente, i progetti di collaborazione con le realtà imprenditoriali di cui all'art. 11 del presente Regolamento possono essere oggetto di specifico bando con diversa scadenza e con inizio posticipato, nonché prevedere modalità organizzative delle attività didattiche tali da consentire ai dottorandi lo svolgimento ottimale del dottorato.
3. Il bando deve indicare:
 - a. la denominazione dei corsi di dottorato attivati, anche in convenzione o consorzio, e la eventuale suddivisione in curricula;
 - b. la durata dei corsi;
 - c. il numero dei posti e il numero delle borse di studio, nonché il numero dei contratti di apprendistato e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, ivi inclusi gli assegni di ricerca che possono essere attribuiti ai candidati risultati idonei nella procedura selettiva, nonché gli eventuali posti senza borsa;
 - d. i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
 - e. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - f. le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
 - g. gli eventuali posti riservati a particolari categorie.
4. La selezione è di norma per titoli e colloquio e tende a verificare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. Le selezioni possono consistere in valutazione di titoli o progetti di ricerca e il bando di concorso specifica le eventuali ulteriori modalità di verifica differenziate in virtù di specifiche caratteristiche del corso o

della partecipazione a specifici programmi di mobilità internazionale e di accordi vigenti con imprese.

5. Il bando di concorso può prevedere posti riservati, previo superamento delle prove di ammissione, a beneficio di:
 - a. laureati in Università estere;
 - b. borsisti di stati esteri o beneficiari di borse MAE;
 - c. borsisti finanziati da specifici programmi di formazione e mobilità internazionale;
 - d. dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione (dottorato industriale).

L'elenco delle tipologie riservatarie di cui alle lettere precedenti sarà adeguato alle eventuali integrazioni previste dall'Anagrafe ministeriale dei corsi di dottorato.

6. Il numero delle borse di studio indicate nel bando di concorso possono essere aumentate a seguito di ulteriori finanziamenti che si rendessero disponibili prima dell'emanazione del bando, provenienti da soggetti pubblici o privati tramite stipula di apposita convenzione, corredata da idonea garanzia fideiussoria in caso di finanziamento rateizzato. Di tali informazioni è data comunicazione sul sito della Scuola di dottorato nella sezione dedicata alle procedure di ammissione.

ART. 17

COMMISSIONI ESAMINATRICI

1. Il Rettore, sentito il Collegio dei docenti, nomina, per ciascun corso di dottorato, la commissione esaminatrice, composta di norma da tre professori o ricercatori universitari di ruolo, fino ad un massimo di cinque componenti. Nel caso di corsi articolati in curricula, la commissione può essere ampliata in modo da comprendere almeno un docente o ricercatore competente negli ambiti disciplinari di ciascun curriculum.
2. Nei corsi di dottorato finanziati da soggetti esterni, a seguito di stipula di apposita convenzione, la commissione può essere integrata con esperti che rappresentino l'ente.
3. Nei corsi di dottorato attivati in collaborazione con istituzioni di elevata qualificazione scientifica, ovvero in applicazione di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono stabilite negli accordi stessi.
4. La presidenza della commissione è assunta dal docente più anziano nel ruolo e, in caso di parità, dal più anziano di età.
5. La commissione al termine dei lavori consegna entro sette giorni i verbali alla Scuola di dottorato. L'approvazione degli atti, unitamente alla graduatoria di merito, è formalizzata con decreto del Rettore.

ART. 18

GRADUATORIE DI MERITO

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato ed è resa pubblica ai sensi della normativa vigente.
2. I candidati sono ammessi al corso di dottorato secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. A parità di merito prevale la situazione economica determinata in applicazione della normativa vigente e, in caso di ulteriore parità, si ricorre al criterio della minore età anagrafica.
3. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione entro i termini comunicati dalla Scuola di dottorato comporta la decadenza dal diritto di ammissione al corso. In tal caso è consentito lo scorrimento della graduatoria di merito fino alla prima posizione utile.
4. In caso di utile collocamento in più graduatorie, il candidato deve esprimere opzione per un solo corso di dottorato entro i termini di cui al precedente comma.
5. La rinuncia all'iscrizione o la decadenza dal corso, non dà diritto alla restituzione delle tasse e contributi versati.
6. Nel caso in cui il bando di ammissione al corso di dottorato preveda l'ammissione di candidati in sovrannumero, la commissione giudicatrice è tenuta alla valutazione dei curricula dei candidati, con la conseguente predisposizione di una graduatoria di merito separata.

ART. 19
BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI

1. Le borse di studio vengono assegnate in base all'ordine della graduatoria.
2. La borsa di studio, il cui pagamento è effettuato in rate mensili posticipate, ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, secondo la valutazione del Collegio dei docenti, sentito il Comitato scientifico.
3. L'importo minimo della borsa di studio è determinato dalla normativa vigente ed è incrementato nella misura del 30% per il periodo di soggiorno all'estero, autorizzato dal Referente del Comitato scientifico, complessivamente non superiore a diciotto mesi. Detto aumento non può essere fruito nel Paese di provenienza del dottorando straniero o nel Paese in cui questi abbia la residenza.
4. L'Ateneo garantisce a tutti gli iscritti, a decorrere dal secondo anno di iscrizione, la disponibilità di un budget non inferiore al 10% dell'ammontare della borsa così come determinato dal MIUR. Il suddetto budget è assegnato alla Scuola di dottorato ed è finalizzato a sostenere i costi connessi con lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero oltre che per potenziare le risorse librerie ed elettroniche dell'Ateneo utili alla ricerca dei dottorandi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità.
6. La borsa di dottorato non può essere cumulata con la fruizione di assegni di ricerca o di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di studio e di ricerca del dottorando.
7. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza dei corsi di dottorato, l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della vigente normativa in materia di diritto allo studio.
8. Il Coordinatore, su indicazione del Responsabile del Comitato scientifico, comunica tempestivamente alla Scuola di dottorato qualsiasi evento che possa comportare una eventuale sospensione o interruzione della borsa di studio agli assegnatari. La mancata partecipazione alle attività di formazione e di ricerca per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi comporta la sospensione dal pagamento della borsa di studio.
9. Chi abbia usufruito di una borsa di dottorato, anche parzialmente, non può usufruirne una seconda volta.
10. Ai fini della verifica della corretta applicazione della fascia di contribuzione, il dottorando è tenuto a presentare annualmente, in sede di iscrizione, l'isee/iseeu relativo all'anno precedente. L'Università si riserva di effettuare controlli periodici.
11. Il versamento delle tasse e dei contributi universitari spetta a tutti i dottorandi, ad esclusione di coloro che in base al possesso di requisiti e/o condizioni sono beneficiari dell'esonerazione tasse, ad eccezione dell'imposta di bollo:
 - a) i dottorandi beneficiari e idonei alla borsa di studio ERSU;
 - b) i dottorandi titolari di borsa del Governo italiano, nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Per gli anni successivi al primo la conferma del beneficio è subordinata al rinnovo della borsa da parte del Governo.
 - c) i dottorandi con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
12. La rinuncia successiva all'iscrizione al Dottorato non dà diritto ad alcun rimborso.
13. Il pagamento delle tasse e contributi oltre i termini previsti comporta l'addebito di una indennità di mora, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
14. Il dottorando non in regola con il versamento delle tasse e contributi non può svolgere alcuna attività connessa al corso, né essere ammesso a sostenere l'esame finale.

ART. 20
DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

1. Il dottorando mantiene lo *status* fino alla conclusione del corso, che coincide con la data di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca. Ha l'obbligo di frequentare il corso per l'intera durata con impegno esclusivo e a tempo pieno, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 21.
2. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività previste dal corso e dal suo curriculum formativo, nel rispetto delle indicazioni del Collegio dei docenti e del Comitato scientifico. Il dottorando è tenuto a svolgere, nel corso dei tre anni, almeno tre mesi di studio e di ricerca all'estero, previa autorizzazione del responsabile del Comitato scientifico. Deve inoltre partecipare alle attività promosse dalla Scuola di dottorato. Presenta relazioni, elaborati e i risultati prodotti dalla propria attività nei termini e nelle modalità stabilite dal Collegio dei docenti su proposta del Comitato scientifico del curriculum, che ne valuta annualmente i risultati ai fini del prosieguo della carriera.
3. Per i titolari di contratti di apprendistato o i dipendenti di imprese gli impegni sono stabiliti nelle specifiche convenzioni.
4. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di dottorato e in caso di titolarità della borsa di studio, la revoca della stessa disposta con decreto del Rettore. Parimenti, la rinuncia al corso comporta l'automatica perdita della borsa di studio e il pagamento dell'ultima mensilità è commisurato al periodo di attività svolta.
5. All'inizio di ciascun anno di corso successivo al primo, il dottorando deve provvedere al rinnovo dell'iscrizione. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dallo status di dottorando.
6. I dottorandi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Coordinatore del corso e alla Scuola di dottorato il verificarsi delle cause di sospensione di cui all'art. 22 come pure i termini della sospensione.
7. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea, nonché attività di didattica integrativa, entro il limite massimo di 40 ore per ciascun anno accademico.
8. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata legale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, in conformità alla normativa vigente, con o senza assegni e, salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta ad un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

ART. 21

ATTIVITA' COMPATIBILI CON IL DOTTORATO

1. L'ammissione ai corsi di dottorato comporta l'impegno esclusivo a tempo pieno, ferma restando la possibilità di accordi differenti nel caso di dipendenti pubblici ammessi al dottorato, oppure nel caso di dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato in Alta formazione.
2. Sono compatibili con il dottorato di ricerca, subordinatamente alla autorizzazione espressa dal Collegio dei docenti:
 - a) le attività retribuite, scientifiche o professionali, limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del corso per i dottorandi titolari di borsa di studio;
 - b) qualsiasi attività lavorativa, purché svolta con modalità e tempi idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento delle attività previste per il Dottorato e in assenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse per i dottorandi privi di borsa di studio.

ART. 22

SOSPENSIONE, INCOMPATIBILITA', DECADENZA, DIVIETO DI CUMULO E RINUNCIA

1. La sospensione dalla frequenza del corso di dottorato può essere richiesta dal dottorando al Coordinatore del corso per un periodo massimo di un anno, nei casi di:
 - a) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità alla normativa vigente;
 - b) grave e documentata malattia con degenza superiore a trenta giorni;
 - c) servizio civile;

- d) frequenza dei corsi per Tirocinio Formativo Attivo;
 - e) particolari e giustificati motivi personali o familiari valutati dal Collegio dei docenti.
2. Al termine del periodo di sospensione il dottorando deve riprendere la frequenza del corso ed è tenuto a recuperare il periodo di sospensione. Ogni scadenza amministrativa è differita per una durata pari al periodo di sospensione. Il Comitato scientifico definisce il percorso didattico e di ricerca ai fini della prosecuzione del corso di dottorato fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.
 3. Nei casi di sospensione l'erogazione della borsa di studio è sospesa per un pari periodo e decorre nuovamente dalla ripresa della frequenza del corso.
 4. Durante il periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di dottorato e la discussione della tesi, la sospensione può essere accordata solo nei casi di maternità o grave malattia.
 5. L'iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di dottorato, a tutti i corsi di laurea e master universitari di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento che comportino un impegno pari a 1500 ore e il conferimento di 60 CFU oltre che con l'iscrizione a Scuole di specializzazione. La violazione dell'incompatibilità comporta la decadenza dalla seconda iscrizione.
 6. L'Università si riserva di effettuare controlli periodici con riferimento al regime dei divieti di cumulo e di incompatibilità.
 7. La decadenza del dottorando è proposta dal Collegio dei docenti, sentito il Comitato Scientifico, con delibera motivata ed assicurando la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, nel caso di:
 - a) giudizio negativo in sede di verifica dell'attività al termine di ciascun anno;
 - b) assenze ingiustificate superiori a trenta giorni anche non consecutivi;
 - c) situazioni di contrasto con le norme sulla incompatibilità di cui al precedente comma 5.Ogni eventuale inadempimento di carattere amministrativo determina la decadenza; essa viene formalizzata con decreto del Rettore.
 8. In caso di rinuncia a proseguire il corso, il dottorando è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Coordinatore del corso e alla Scuola di dottorato. L'erogazione della borsa di studio eventualmente percepita è mantenuta fino alla data di rinuncia.

ART. 23

PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

1. Nel periodo che intercorre tra la conclusione del ciclo di dottorato e l'esame finale, ivi compreso il periodo di rinvio, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di dottorato e, fino alla dissertazione pubblica della tesi, mantiene lo *status* di dottorando con la conseguente possibilità di avvalersi delle strutture necessarie per il completamento dell'attività di studio e di ricerca.
2. L'ammissione a sostenere l'esame finale è deliberata dal Collegio dei docenti e l'esame deve svolgersi secondo le scadenze fissate dall'Università, salvo i casi di differimento autorizzato di cui al successivo comma. La mancata ammissione all'esame finale comporta l'esclusione dal dottorato, disposta con decreto del Rettore.
3. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e in inglese (abstract) e da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato.
4. La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, diverse dai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, scelti dal Collegio dei docenti e non facenti parte della commissione giudicatrice per l'esame finale di cui all'art. 24.
5. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il differimento per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

ART. 24

COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESAME FINALE

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, sentito eventualmente il Comitato Scientifico. Il provvedimento di nomina della commissione è pubblicato sulla pagina web del sito istituzionale dell'Ateneo dedicato alla Scuola di dottorato.
2. La commissione giudicatrice stabilisce il calendario dei lavori e lo trasmette agli uffici della Scuola di dottorato, garantendo un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data fissata. I lavori devono concludersi entro novanta giorni dal decreto di nomina. Nel caso di rinvio della tesi per un periodo non superiore a sei mesi da parte dei valutatori, i lavori debbono concludersi entro tre mesi dal ricevimento del nuovo giudizio espresso dagli stessi.
3. La commissione che non conclude i lavori entro i termini sopradetti decade e, con la medesima procedura, il Rettore provvede alla nomina della nuova commissione.
4. La commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori di ruolo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso di dottorato. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche di Paesi esteri, non partecipanti al corso. La commissione può essere integrata da esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche di Paesi esteri.
5. Nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula, il Collegio può richiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici, formate ai sensi dei principi di cui ai commi precedenti, composte da docenti e ricercatori ed eventualmente esperti esterni, particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno riferimento i singoli curricula.
6. La presidenza della commissione giudicatrice è assunta dal professore più anziano in ruolo; in caso di parità la presidenza è assunta dal più anziano di età.
7. Quando il corso di dottorato è attivato in regime di convenzione o consorzio, nonché a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
1. La commissione giudicatrice ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze, sia i dottorandi incorsi nel rinvio deliberato dai valutatori. I dottorandi vengono convocati con un preavviso di almeno quindici giorni.
8. Al termine della discussione pubblica, la commissione giudicatrice redige un verbale nel quale, con motivato giudizio scritto collegiale, approva o respinge la tesi di dottorato presentata dal candidato. Il verbale deve essere trasmesso alla Scuola di dottorato per la conservazione degli atti.
9. La commissione giudicatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
10. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono, in ogni caso, prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
11. L'assenza alla discussione della tesi di dottorato è giustificata, a fronte di idonea documentazione, nei casi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In tali casi, i candidati interessati sono ammessi a sostenere la discussione della tesi di dottorato nella sessione successiva.
12. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dal suo *status* di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi e, di conseguenza, di conseguire il titolo accademico.
13. Il conseguimento del titolo è subordinato al superamento dell'esame finale previo deposito della tesi in formato digitale nell'archivio istituzionale di Ateneo che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultabilità. Il dottorando, all'atto del deposito della tesi, ai fini della tutela e sfruttamento economico della proprietà industriale e/o delle opere d'ingegno, può chiedere che l'elaborato sia sottoposto ad un periodo di embargo fino ad un massimo di dodici mesi.

14. Il titolo di Dottore di ricerca, che può essere abbreviato con le diciture "Dott. Ric." o "Ph.D", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione della tesi di dottorato.
15. La Scuola di dottorato effettua il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze e nella banca dati ministeriale.

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale vigente e alle norme statutarie e regolamentari dell'Università di Macerata.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo al decreto rettorale di emanazione. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento in materia di Dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 163 del 03/02/2010 e successive modifiche.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, restano in carica, in qualità di coordinatori dei corsi di dottorato, i docenti già nominati; la disciplina relativa alla individuazione dei coordinatori a norma del presente regolamento decorre pertanto dall'avvio del XXX ciclo dei corsi di dottorato.